



Cooperativa Sociale A R.L.

**Procedura per le segnalazioni di illeciti e
irregolarità "Whistleblowing"**

ai sensi del D. lgs. n. 24/2023

SOMMARIO

1. Scopo della procedura e contesto normativo di riferimento	3
2. Definizioni.....	3
3. Destinatari.....	4
4. Segnalazioni.....	5
4.1 Scopo e oggetto della segnalazione	5
4.2 Contenuto della segnalazione	6
4.3 Canali di segnalazione interni e loro funzionamento	7
4.4 Gestione dei canali e attività conseguenti.....	8
4.5 Archiviazione della documentazione relativa alle segnalazioni interne.....	9
4.6 Segnalazioni esterne.....	9
4.7 Denuncia	11
4.8 Divulgazione pubblica	11
5. Riservatezza dell'identità del segnalante.....	12
6. Misure di protezione e divieto di ritorsione	13
7. Trattamento dei dati personali.....	15
8. Diffusione e aggiornamento.....	15

Stato di revisione		
Data	Revisione	Natura della modifica
18/07/2023	Rev.00	Emissione documento
21/11/2023	Rev.01	Aggiornamenti a seguito della pubblicazione delle Linee Guida ANAC (delibera n. 311 del 2023)
16/05/2024	Rev.02	Aggiornamento a seguito dell'attivazione di una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni interne.

1. Scopo della procedura e contesto normativo di riferimento

La presente procedura si applica a UNICOOP Cooperativa Sociale a.r.l. (di seguito anche solo "UNICOOP" o "la Società") e ha lo scopo di implementare e disciplinare il procedimento attraverso cui è possibile effettuare segnalazioni di comportamenti illeciti e/o irregolarità che si dovessero verificare nel contesto lavorativo della Società. La procedura recepisce quanto previsto dal Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche "**Decreto whistleblowing**" o solo "Decreto") di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente.

Pertanto, in conformità alla succitata normativa, UNICOOP ha adottato canali di segnalazione interni idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni, nonché la riservatezza della persona segnalante, per la quale è altresì garantita la protezione da ritorsioni e/o trattamenti discriminatori e penalizzanti.

Oltre ai canali di segnalazione interni, il legislatore ha istituito anche un canale di segnalazione esterno, la cui gestione è demandata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), ente altresì preposto a irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dall'art. 21 del D.lgs. n. 24/23. La presente procedura fornisce quindi anche le indicazioni per accedere, laddove sussistano le condizioni indicate dalla normativa applicabile, al canale di segnalazione esterno predisposto dall'ANAC, e le condizioni richieste per poter procedere a una divulgazione pubblica.

2. Definizioni

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente.

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi del D. lgs. n. 24/2023, articolo 3, commi 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui al D. lgs. n. 24/2023 articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Segnalazione whistleblowing, o segnalazione: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata da un segnalante ai sensi D. lgs. n. 24/2023 e in conformità a quanto definito nella presente procedura.

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interno.

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterno.

Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Funzione whistleblowing: funzione aziendale, individuata dall'organo amministrativo, a cui è affidata la gestione dei canali di segnalazione interni.

3. Destinatari

I destinatari della presente procedura sono le persone che possono effettuare segnalazioni, denunciare all'Autorità giudiziaria o divulgare pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, e in particolare:

- dipendenti a qualsiasi titolo, lavoratori autonomi, nonché titolari di rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa in favore di UNICOOP, anche presso soggetti terzi;
- lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di UNICOOP;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso o per conto di UNICOOP;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa presso UNICOOP;
- eventuali azionisti e le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela delle persone segnalanti si applica nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La presente Procedura non si applica alle segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui sopra, inclusi i rappresentanti di Organizzazioni sindacali che operino in tale veste, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 300/1970.

4. Segnalazioni

Le segnalazioni, ovvero le denunce possono essere trasmesse - ricorrendone i presupposti – alla Funzione whistleblowing (attraverso i canali di segnalazione interni), all'ANAC (c.d. segnalazione esterna), all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti. È prevista altresì la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica.

Tuttavia, in aderenza alle linee di indirizzo offerte in termini di principio dalla Direttiva e dal Decreto whistleblowing, è raccomandato avvalersi, in prima istanza, dei canali di segnalazione interni. I presupposti e le modalità per effettuare una segnalazione esterna ovvero una divulgazione pubblica sono riportate alla fine della presente Procedura.

4.1 *Scopo e oggetto della segnalazione*

Rientrano tra le **condotte illecite** per le quali è possibile effettuare la segnalazione atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della stessa Società, e in particolare:

- 1) condotte illecite ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 o di violazioni del relativo Modello di organizzazione e gestione, e delle procedure contenute nello stesso;
- 2) condotte contrarie ai principi etici e alle regole comportamentali sancite nel Codice etico e di comportamento, nelle procedure aziendali e/o nei regolamenti aziendali;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, così come indicati nel Decreto whistleblowing;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, così come indicati nel Decreto whistleblowing;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione, nei settori indicati ai punti 3), 4) e 5).

In conformità con quanto disposto dalla normativa applicabile, si specifica che la presente procedura **non si applica**:

- **Alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale** della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente.
- Alle segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto (ovvero segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'UE - e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano - che già garantiscono apposite procedure di segnalazione).
- alle segnalazioni che riguardano violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi a tali aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4.2 *Contenuto della segnalazione*

La segnalazione, deve essere il più possibile circostanziata, e fornire tutte le informazioni e gli elementi utili allo svolgimento delle dovute verifiche in merito alla fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. In particolare, la segnalazione **deve contenere almeno:**

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, come anche l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Inoltre, è opportuno indicare nella segnalazione:

- le modalità con le quali lo stesso segnalante desidera essere ricontattato (eventuale indirizzo e-mail o numero di telefono).
- se i fatti oggetto di segnalazione sono stati appresi in prima persona o se sono stati riferiti al segnalante da terzi;
- se i fatti oggetto di segnalazione sono stati portati a conoscenza anche di altre funzioni aziendali;
- se i fatti oggetto di segnalazione sono stati trasmessi anche ad enti pubblici o ad ufficiali di polizia giudiziaria.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico,

nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. "voci di corridoio").

Si evidenzia che anche le segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, presentate in conformità alla presente procedura, adeguatamente circostanziate e corredate da elementi sufficienti a permettere un'adeguata attività di indagine (es. con indicazione di nominativi o qualifiche, menzioni di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari), possono essere prese in carico come segnalazioni whistleblowing, e di conseguenza gestite come tali.

4.3 Canali di segnalazione interni e loro funzionamento

UNICOOP mette a disposizione dei destinatari canali alternativi per l'invio delle segnalazioni interne, idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione della segnalazione è affidata alla Funzione whistleblowing, funzione autonoma e indipendente costituita da personale specificamente formato a tale scopo.

Le segnalazioni ricevute erroneamente da soggetti diversi dalla Funzione whistleblowing devono essere trasmesse a quest'ultima tempestivamente e, comunque, entro 7 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia della trasmissione al segnalante, con particolare riferimento ai casi in cui il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, e detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione può essere considerata quale segnalazione ordinaria, e quindi non ricadente nell'ambito di applicazione del Decreto. Per tale motivo, è opportuno che il segnalante specifichi, nella segnalazione, che vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di ritorsioni.

La segnalazione può essere presentata secondo le seguenti modalità:

- Piattaforma informatica, gestita autonomamente dalla Funzione whistleblowing, accessibile dal sito internet di UNICOOP, in forma scritta o orale (ovvero mediante registrazione vocale). Alle informazioni oggetto della segnalazione e, comunque, ai dati del segnalante, avranno accesso solo gli incaricati della Funzione whistleblowing. La piattaforma permette di effettuare anche segnalazioni anonime, e in ogni caso garantisce la riservatezza del segnalante mediante crittografia. All'esito della segnalazione verrà rilasciato al segnalante un codice identificativo, non recuperabile, che dovrà essere conservato dallo stesso per poter consultare lo stato di elaborazione della segnalazione. La piattaforma è accessibile al link: <https://unicoopsociale-seled.nodeits.it>.
- Lettera a mezzo del servizio postale, all'indirizzo: c/o UNICOOP, Piazza della Cittadella, 2, 29121 Piacenza (PC). In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa recante all'esterno la dicitura "Riservata" e "All'attenzione della Funzione whistleblowing di UNICOOP".

- Segnalazione orale, mediante richiesta di incontro con la Funzione whistleblowing, da inoltrare **tramite la piattaforma** di cui sopra. L'incontro verrà fissato dalla Funzione whistleblowing entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata dal segnalante.

4.4 Gestione dei canali e attività conseguenti

Al fine di assicurare un'efficace e tempestiva gestione della segnalazione, la Funzione whistleblowing svolge le seguenti attività:

- rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro al segnalante.

Più nello specifico, acquisita la segnalazione mediante uno dei summenzionati canali, la Funzione whistleblowing effettua una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata dalla la Funzione whistleblowing per i seguenti motivi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, ovvero riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore, come dettagliato nei paragrafi precedenti;
- b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'effettuazione della segnalazione, con particolare riferimento alle persone che possono presentare segnalazioni, come dettagliato nei paragrafi precedenti;
- c) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- d) produzione di sola documentazione in assenza della comunicazione;
- e) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione (vedi paragrafo 4.2);

Resta inteso che, la Funzione whistleblowing, ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, qualora le informazioni fornite in un primo momento dal segnalante non siano ritenute sufficienti per le attività di indagine, potrà richiedere al segnalante, attraverso le modalità e i recapiti eventualmente indicati da quest'ultimo, elementi integrativi. Il segnalante deve fornire un riscontro alla richiesta entro 30 giorni; decorso tale termine, la segnalazione sarà archiviata per impossibilità di procedere.

Nel caso in cui, a seguito delle attività svolte, la segnalazione sia ritenuta inammissibile o, comunque, manifestamente infondata, la Funzione whistleblowing procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante.

Se invece la segnalazione è valutata come ammissibile, la Funzione whistleblowing avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. A tal fine, la Funzione whistleblowing potrà svolgere ogni attività ritenuta necessaria o opportuna, ivi compresa la richiesta di integrazioni al segnalante, o anche l'audizione del segnalante, della persona coinvolta nella presunta violazione e di eventuali altri soggetti che possano riferire circostanze utili ai fini delle indagini, nonché la richiesta di supporto al personale dell'organizzazione o di consulenti esterni, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali contenuti nella segnalazione.

All'esito della verifica, e comunque entro 3 mesi dalla data in cui è stato inviato al segnalante l'avviso di ricevimento, o in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, la Funzione whistleblowing fornisce riscontro al segnalante.

Inoltre, qualora la segnalazione risulti fondata, in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione, la Funzione whistleblowing si rivolgerà alle direzioni/uffici di UNICOOP competenti per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare, o a enti/istituzioni esterne (es. Autorità giudiziaria, Corte dei conti, ANAC).

Nei suddetti casi, la Funzione whistleblowing comunica esclusivamente i contenuti della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata. A tal fine si ricorda che, la violazione degli obblighi di riservatezza da parte della Funzione whistleblowing o del personale dell'organizzazione, come anche la violazione delle tutele previste nei confronti del segnalante, dei facilitatori e/o di altri soggetti coinvolti, è motivo di immediata applicazione del sistema sanzionatorio adottato dalla Società, nonché eventuali ulteriori provvedimenti a norma di legge.

Le fasi previste per gestione della segnalazione, come anche i compiti e le responsabilità in capo alle figure che costituiscono la Funzione whistleblowing, sono dettagliate in apposito Regolamento interno.

4.5 *Archiviazione della documentazione relativa alle segnalazioni interne*

La responsabilità della gestione dell'archivio delle segnalazioni e della relativa documentazione è a cura della Funzione whistleblowing attraverso un archivio informatico e cartaceo dedicato presso la Funzione stessa. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i 5 anni, a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Le segnalazioni ricevute oralmente nel corso dell'incontro con il segnalante sono verbalizzate, verificate e sottoscritte dal segnalante e sono sottoposte al medesimo termine di conservazione.

4.6 *Segnalazioni esterne*

UNICOOP mette a disposizione le informazioni relative al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni esterne ad ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

ANAC ha predisposto un canale per le segnalazioni esterne che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica predisposta da ANAC oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica, nonché attraverso la richiesta di un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Eventuali segnalazioni esterne presentate a soggetti diversi dall'ANAC sono trasmesse a quest'ultima entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento.

Le segnalazioni esterne possono essere presentate con le modalità sopra indicate se ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivo, non è conforme a quanto previsto dal Decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate e informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata, facilmente identificabile e accessibile, tutte le informazioni relative a:

- illustrazione delle misure di protezione per il segnalante;
- i propri contatti (numero di telefono, recapito postale, indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata);
- le istruzioni sull'utilizzo del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;
- l'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal D. Lgs. n. 24/2023;
- le modalità con le quali ANAC può richiedere al segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, i tipi di riscontro che ANAC può dare ad una segnalazione esterna;
- l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che hanno stipulato convenzioni con l'ANAC.

Il sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è accessibile al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/>.

Laddove pervengano segnalazioni che evidenzino illeciti estranei alle competenze ANAC, le stesse saranno esaminate e valutate al fine di assumere ulteriori iniziative d'ufficio. L'eventuale archiviazione per incompetenza, da parte dell'ANAC, sarà accompagnata dalla trasmissione della segnalazione ai competenti organi dell'Autorità giudiziaria ordinaria, della Corte dei Conti o di altri Organismi e

Amministrazioni di controllo (Dipartimento Funzione Pubblica, Ispettorato del lavoro, altre Autorità amministrative indipendenti).

4.7 Denuncia

Al segnalante è riconosciuta la possibilità di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

L'ambito oggettivo degli illeciti segnalabili, di cui agli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati procedibili d'ufficio, è più ristretto rispetto a quello previsto dal D.lgs. 24/2023. Resta fermo che, laddove il dipendente denunci un reato all'Autorità giudiziaria e poi venga discriminato per via della stessa denuncia, potrà in ogni caso beneficiare delle tutele previste dal Decreto whistleblowing per le eventuali ritorsioni subite.

Le Autorità presso le quali è sporta denuncia sono tenute, anch'esse, al rispetto delle regole sulla tutela della riservatezza e sulla tutela del contenuto delle segnalazioni previste dal Decreto.

4.8 Divulgazione pubblica

Il segnalante può altresì effettuare una divulgazione pubblica, rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica delle violazioni può essere effettuata al ricorrere di determinate condizioni previste per legge. In particolare, la divulgazione pubblica è ammessa laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a una segnalazione interna, a cui la Società non abbia dato riscontro nei termini previsti (3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione), abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento);
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone,

che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);

- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi – nei termini sopra precisati - di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti.

Al di fuori di queste condizioni la divulgazione pubblica non può considerarsi lecita.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto per il whistleblower. Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che non consente l'identificazione del divulgatore, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.

5. Riservatezza dell'identità del segnalante

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (art. 29 e 32) e del D.lgs. n. 196/2003 (art. 2-quaterdecies).

Nel caso in cui la segnalazione comporti l'instaurazione di un procedimento penale, l'identità del segnalante è tutelata nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p. che impone l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Qualora si tratti, invece, di un procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Nel caso in cui l'identità del segnalante debba essere rivelata perché indispensabile a garantire la difesa della persona coinvolta, la Funzione whistleblowing darà avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

È altresì tutelata la riservatezza della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

La riservatezza è garantita anche nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale, anche quando dovessero pervenire a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse devono essere trasmesse nei termini dei 7 giorni.

Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongano l'obbligo di comunicare, a specifiche Autorità procedenti, l'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, così come il contenuto della segnalazione o la relativa documentazione.

6. Misure di protezione e divieto di ritorsione

La Società garantisce al segnalante l'applicazione delle misure di protezione nel caso in cui:

- al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni trasmesse fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo previsto dalla normativa applicabile;
- la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Decreto whistleblowing e dalla presente procedura.

I motivi che inducono la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente la violazione sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante. Di seguito sono riportate le fattispecie esemplificative di ritorsioni, come indicate all'art. 17 del D. lgs. 24/2023:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Salvo adire le vie legali (nell'ipotesi in cui il segnalante si renda civilmente o penalmente responsabile in relazione a quanto dichiarato), la Società provvederà ad adottare le azioni ritenute più opportune contro chiunque dovesse porre in essere, o minacciare di porre in essere, atti di ritorsione contro lo stesso segnalante.

Inoltre, il segnalante che ritiene di aver subito, in ragione della segnalazione effettuata, condotte ritorsive, può darne comunicazione all'ANAC.

Laddove la comunicazione di ritorsione pervenga erroneamente a soggetti diversi da ANAC, tali soggetti sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmettere ad ANAC la comunicazione, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione. È importante che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che il D.lgs. n. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.

Oltre al segnalante, le misure di protezione previste dal D.lgs. 24/2023, ivi compreso il divieto di ritorsione, si applicano:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione anonima, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

Si evidenzia che, fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione a calunnia o comunque per i medesimi reati connessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste dal Decreto whistleblowing non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

7. Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 GDPR, D.lgs. n. 196/2003, D.lgs. n. 51/2018). Per ulteriori informazioni relative al trattamento e alla protezione dei dati personali si rinvia alla specifica informativa pubblicata insieme alla presente procedura in apposita sezione del sito di UNICOOP.

8. Diffusione e aggiornamento

La presente procedura è diffusa a tutto il personale aziendale, è pubblicata nella sezione dedicata del sito internet, nell'area riservate del portale di UNICOOP, ed è affissa nelle bacheche delle strutture gestite da UNICOOP. I contenuti della presente procedura saranno altresì oggetto di trattazione nei corsi e nelle formazioni erogati da UNICOOP.

La presente procedura è soggetta a revisione e aggiornamento periodico, nonché approvazione mediante deliberazione dell'organo amministrativo della Società.